

Roma, 19 dicembre 2023

Calendario dichiarazione redditi e concordato preventivo biennale

le perplessità

Non ci saranno avvisi bonari e atti di liquidazione inviati dall'AdE ad agosto e nemmeno a dicembre (art. 10 **Atto 93**) ma è di tutta evidenza che lo stress estivo non verrà meno considerato che si prevede (art. 11) la riduzione di due mesi (da novembre a settembre) del termine ultimo di trasmissione delle dichiarazioni redditi (a teorico "controbilanciamento" la presentazione delle DR sarà possibile fin da aprile - invece che da maggio - software ed istruzioni definitive permettendo però ed è noto come la modulistica non sia mai OK "alla prima").

Per i contribuenti "minori" potenziali fruitori del concordato preventivo biennale (stiamo parlando della stragrande maggioranza degli operatori Iva ovvero dei soggetti ISA più i forfetari), L'AdE (art. 7 Atto 93 e art. 8 **Atto 105**) metterà a disposizione entro aprile 2024 (15 marzo, dal 2025) i programmi per l'acquisizione dei **dati che il contribuente dovrà restituire** entro il 20 luglio 2024 (20 giugno dal 2025) al fine di vedersi recapitare dall'AdE la proposta (elaborata anche sulla base di altre informazioni presenti nelle banche dati dell'A.F.) di definizione biennale entro il giorno 25 e decidere, entro **5 giorni**, ovvero entro il 30 luglio (giugno dal 2025) se accettare o declinare e, nel caso di accettazione, **pagare contestualmente l'acconto già sulla base del reddito concordato**. Va detto che l'adesione, invero, è teoricamente facoltativa (articolo 6) e riservata ai soggetti con pagella di affidabilità (ISA) almeno pari a 8 (anche tramite integrazione dei ricavi), nell'anno precedente, e con debiti tributari/contributivi scaduti non superiori a € 5.000 ma **è evidente che la tempistica è di improbabile gestione** oltre al fatto (poco condivisibile) che anche in caso mancato invio dei dati o di declinazione e non solo di decadenza (i.e. modifica o integrazione della DR; omesso versamento.; ...) il contribuente verrebbe inserito in liste selettive ai fini delle competenti verifiche (così risulterebbe dalle slides di presentazione del concordato).

A giudizio Confimi **andrebbero concessi maggiori termini** (autunno) per l'eventuale adesione al concordato, previo conguaglio rispetto a quanto già versato nei termini ordinari di giugno/luglio. I termini di presentazione della dichiarazione andrebbero inoltre mantenuti a novembre fino a quando le statistiche non potranno dimostrare che i contribuenti fruiscono volontariamente di termini più contenuti (magari grazie alle semplificazioni, se tali si concretizzeranno).

Le misure condivisibili

Del d.lgs semplificazioni (atto 93) condividiamo:

- eliminazione CU forfetari e soggetti in regime vantaggio (art. 3);
- semestralizzazione dei termini di invio al STS dei dati delle spese sanitarie (art. 12);
- aumento soglia esonero apposizione visto di conformità (art. 14); l'aumento è previsto però solo in regime premiale ovvero per i soggetti con punteggio ISA soggetti ISA pari o superiore a 9 (andrebbe quantomeno riportata a € 15.000 anche la soglia generale di € 5.000).

1

COSA MANCA DI IMPATTO SIGNIFICATIVO

Forfetari

Possibilità di versare l'Iva trimestralmente sugli acquisti in reverse charge

Testo proposta

Nell'articolo 1, comma 58, della legge n. 190/2014 è aggiunta la seguente disposizione: *“Per i termini di versamento dell'Iva relativa agli acquisti in inversione contabile soggetti ad imposta sono applicabili, se ritenute più favorevoli, le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999 n. 542.”*

Motivazioni

L'Agenzia delle entrate ha precisato che anche i soggetti forfetari di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014 sono soggetti passivi Iva quando effettuano acquisti in *reverse charge* (circ. 32/E/2023; circ. AdE 10/E/2016 § 4.1.2; circ. AdE 14/E/2015; circ. AdE 59/E/2010); detti acquisti devono pertanto essere sempre accompagnati (attualmente entro il 16 del mese successivo) dal versamento con F24 dell'Iva. Fanno eccezione solamente gli acquisti intracomunitari (anche oggetto di vendite a distanza) entro la soglia di € 10.000 annui (articolo 38 comma 5 lettera c) del D.L. 313/93). **La proposta mira ad introdurre il termine trimestrale** (in luogo di quello mensile) entro il quale i soggetti **forfetari** possono procedere con il versamento dell'Iva relativa agli acquisti soggetti al meccanismo del *reverse charge* interno e, ove previsto, internazionale. È paradossale, infatti, che soggetti di ridottissime dimensioni non possano quantomeno fruire, laddove ritenuto più favorevole, dei termini ordinariamente riconosciute agli operatori più strutturati che applicano il regime della liquidazione Iva trimestrale ai sensi dell'articolo 7 del DPR 542/99 (16 maggio; 20 agosto; 16 novembre e 16 marzo). Per la proposta in analisi si ritiene non siano necessarie coperture giacché la norma citata (comma 3) prevede che il versamento trimestrale sia maggiorato dell'1% a titolo di interesse. Il contribuente ha la facoltà di eseguire il versamento mensilmente senza detta maggiorazione.

Operazioni con Iva esigibile a gennaio	
↓	↓
Imprese minori, in contabilità semplificata, con volume d'affari fino a 500/800 mila euro	Contribuente in regime forfetario con ricavi/compensi fino a € 85.000
Versano l'Iva trimestralmente entro il giorno 16 del 2° mese successivo al trimestre di riferimento (art. 7 DPR 542/99) quale differenza fra Iva vendite e Iva acquisti	Non è soggetto ad Iva, tranne per gli acquisti in <i>reverse charge</i> (es. acquisto antivirus da fornitore estero; acquisto interno di beni da non residenti, ecc.); versa l'Iva su detti acquisti (con Iva indetraibile), tramite F24 entro il 16 del mese successivo all'acquisto
↓	↓
Versamento l'Iva in oggetto entro il 16 maggio (scadenza 1° trimestre)	Versano l'Iva in oggetto entro il 16 febbraio

**Termine fatturazione/autofatturazione acquisti con pagamento anticipato attraverso piattaforme
(problema 12 gg fatturazione immediata acquisti da NR extra UE).**

Testo proposta

La lettera a) dell'articolo 21 comma 4 del dPR 633/72 è sostituita dalla seguente:

“a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, oppure effettuate attraverso piattaforma di e-commerce con pagamento tracciato tramite carta di credito, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;”

Motivazioni

Secondo l'Amministrazione finanziaria (in tal senso circolare AdE n. 18/E/2014 e C.M. 27/E/1975) non è ammessa la fatturazione differita di cui a dell'articolo 21 comma 4 lettera a) del dPR 633/72 (ovvero entro il 15 del mese successivo al momento di effettuazione) nel caso di pagamento anticipato rispetto alla consegna/spedizione documentata da d.d.t..

Tale aspetto inibisce all'operatore la possibilità di emettere fattura differita (lato attivo) così come l'autofattura (lato acquisti) di cui al combinato disposto dell'articolo 21 comma 5 e articolo 17 comma 2, entro i termini differiti di cui sopra.

Per gli acquisti interni da non residenti extra UE effettuati attraverso le piattaforme di *e-commerce* - che sono caratterizzati dal pagamento anticipato rispetto alla consegna/spedizione – detto aspetto è particolarmente critico poiché **impone l'autofatturazione entro soli 12 gg** (termine impraticabile per chiunque).

L'emendamento propone quindi la modifica della citata lettera a) riconoscendo la fatturazione differita nel caso di *e-commerce* indiretto con pagamento tracciato attraverso carta di credito. In questo modo il caso dei diffusissimi acquisti di beni tramite piattaforma da fornitori extra UE potrà essere gestito elettronicamente con il flusso XML TD19 **entro il giorno 15 del mese successivo anziché entro il (troppo stringente) termine di 12 giorni previsto** per la fatturazione immediata.

Diversamente, per evitare il rischio di pesanti sanzioni, gli operatori dovranno ripiegare – ai fini dell'adempimento Iva - su una gestione cartacea dell'autofattura a cui far seguire il flusso XML TD19 con validità ai soli fini dell'esterometro (in tal senso circolare AdE n. 26/E del 13/07/2022).

Il caso è diffusissimo. Si pensi all'acquisto, tramite piattaforme come Amazon (MKP), dal noto fornitore cinese “... Schen Zen ...” (e varie formulazioni anagrammate), spesso identificato (ma non stabilito) in Italia.

Acquisto interno da Schenzen (CN) con d.d.t e pagamento differito	Acquisto tramite piattaforma da Schenzen (CN) con pagamento immediato (carta credito)
↓	↓
Autofattura entro il 15 del mese successivo	Autofattura entro 12 gg

Paradosso duplicazione comunicazione corrispettivi consumatori esteri (esterometro)

Testo proposta

La lettera a) dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 è sostituita dalla seguente:

“a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, con esclusione, salvo emissione della fattura ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72, di quanto oggetto di trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell'articolo 2;”

Motivazioni

L'Agenzia delle entrate ha emanato in data 13/07/2022 con la circolare 26/E. Per quanto in oggetto il § 1.1. non ha fornito chiarimenti, bensì ha amplificato i dubbi degli operatori e sancito l'irrazionalità del testo normativo della lettera a) del comma 3-bis dell'articolo 1 del d.lgs 127/2015, come modificato dalla Legge di Bilancio 2021 e in vigore dallo scorso 1/7/2022. Il tema riguarda le **operazioni verso privati consumatori non residenti**.

L'Agenzia dice che l'adempimento *de quo* riguarda tutte le operazioni con soggetti esteri, compresi i consumatori, e precisa che in quest'ultimo caso l'obbligo comunicativo vige *"solo ove il corrispettivo dell'operazione sia comunque certificato, tramite fattura o **altro documento**"*.

Ne deriva che molti soggetti che effettuano operazioni territoriali soggette ad Iva italiana già certificate da documento commerciale attraverso il registratore telematico (si pensi **all'albergo, al ristorante, al meccanico che ripara l'autoveicolo** al turista straniero, al **barbiere**, ecc) dovrebbero, dal 1/7/2022, anche trasmettere i dati ai sensi della citata lettera a). Non è peraltro chiaro come dette informazioni possano essere comunicate al SdI evitando la duplicazione degli archivi ai fini delle precompilate dell'Agenzia delle Entrate (la circolare non chiarisce nulla al riguardo). Non si comprende, in ogni caso, l'utilità di tale impostazione giacché si tratta di corrispettivi già assoggettati ad Iva e già comunicati (ancorché in forma anonima) dai registratori telematici.

L'emendamento chiarirebbe che i corrispettivi relativi ad operazioni territoriali poste in essere verso soggetti non residenti (i.e. consumatori finali) e **soggetti ad obbligo del registratore telematico** non sono coinvolti dalla comunicazione esterometro, salvo emissione di fattura (non già elettronica SdI) per richiesta del cliente. In questi termini la norma non trova ostacoli con il parere del Garante della privacy n. 9732234 del 22/12/2021 che vieterebbe la sostituzione dei corrispettivi con la fattura, salvo obbligo di legge o richiesta del consumatore.

Acquisti interni in reverse charge elettronico (TD16)

A normativa vigente, lato cessionario/committente, non è obbligatoria (a differenza dell'esterometro per gli acquisti da non residenti) la trasmissione di alcun flusso all'AdE. L'invio del TD16 può essere utile tuttavia per chi vuole sostituire la conservazione analogica tradizionale con la conservazione sostitutiva a norma dell'integrazione.

L'adempimento da eseguire – ai fini Iva - entro il 16 del mese successivo non risulta tuttavia praticabile (tempistica troppo stringente) pertanto **multi operatori rinunciano all'invio del flusso** con la conseguenza che anche la base dati dell'AdE (anche ai fini del rafforzamento della dichiarazione annuale Iva precompilata) risulterà sempre incompleta.


La problematica potrebbe essere ovviabile valutando di modificare l'attuale impostazione delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica prevedendo che per le operazioni in *reverse charge* interno il flusso venga gestito come segue.

- il fornitore emette fattura elettronica indicando l'imponibile (es. 100), la specifica natura N6.x e l'**aliquota** dell'operazione (4 ... 22%) **ma non anche l'Iva** (totale fattura rimane 100);
- l'AdE, ai fini delle precompilate, applica in automatico il *reverse charge* nella posizione del cessionario/committente leggendo l'aliquota e l'imponibile dalla FE del fornitore rendendo irrilevante (a tal fine) l'invio del flusso TD16 (salvo nei casi di rettifica da parte del cessionario/committente).

Secondo un sondaggio promosso da Confimi Industria e ANC nel mese di maggio 2022 è emerso che la proposta trova il gradimento del 70% di chi ha risposto ad un quesito mirato a valutare suddetta prospettiva (gli operatori sono in sostanza preoccupati che l'uso del TD16 non venga imposto per legge; la cosa va ovviamente scongiurata).

Condivido (la soluzione scongiura l'ipotesi di una futura imposizione normativa dell'uso obbligatorio anche del TD16)
Non condiviso
Non so
Totale risposte
non risposto

413	48,02%	Condivido	70,72%
171	19,88%	Non condiviso	29,28%
276	32,09%		
<u>860</u>	<u>100,00%</u>	584	100,00%
10			
870			



L'impostazione non sembra contrastare con la normativa primaria laddove si osservi che:

- 1) né l'articolo 226 della direttiva che impone il riporto in fattura dell'annotazione "inversione contabile", né la normativa nazionale (i.e. art. 17 comma 5 dPR 633/72) vieta al fornitore di esporre l'aliquota;
- 2) il punto 11-bis del citato articolo 226, letteralmente, non è una deroga al numero 9 (né agli altri punti) e pertanto (se non fosse per i chiari precedenti di prassi e per le specifiche della FE) non sarebbe assolutamente improprio affermare che - a stretto rigore - nelle operazioni in rc interno - l'indicazione dell'aliquota sarebbe pure un obbligo (come la base imponibile, il prezzo e gli elementi degli altri punti della norma) accanto all'obbligatoria annotazione "inversione contabile"; discorso diverso ovviamente nelle operazioni intracomunitarie (che non interessano la natura N6.x) dove l'Iva deve essere quella del paese del cessionario/committente e non quella del paese del fornitore.

Esterometro, precisazioni sanzionatorie

Testo proposta

Nell'articolo 11, comma 2-quater, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 è aggiunto il seguente periodo:
“L'eventuale tardiva trasmissione dei dati secondo le modalità della fatturazione elettronica non sono anche sintomo di violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 6 laddove l'operazione abbia tempestivamente concorso alla liquidazione dell'Iva ovvero, laddove il contribuente intenda avvalersi dell'esonero dalla tenuta dei registri e delle altre semplificazioni di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 127/2015, sia avvenuta entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento ai fini di fruire della liquidazione Iva precompilata e del 31 gennaio dell'anno successivo ai fini di fruire della dichiarazione Iva precompilata”.

Motivazioni

Con il testo dell'emendamento si propone di stabilire che eventuali comunicazioni tardive effettuate ai fini dell'esterometro in base alle nuove modalità della fatturazione elettronica in vigore dal 1/7/2022 (art. 1, comma 3-bis, D.Lgs 127/2015 come modificato dall'art. 1, comma 1103, della L. 178/2020 e dall'articolo 5, comma 14-ter del DL. 146/2021) non configurano anche violazione Iva ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs 471/97 (omessa/tardiva fatturazione di operazioni imponibili, non imponibili, non territoriali o di omessa/tardiva applicazione del *reverse charge*) laddove l'operazione abbia regolarmente concorso alla liquidazione Iva mensile/trimestrale di riferimento o comunque sia stata trasmessa entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento laddove il contribuente voglia avvalersi dell'esonero dall'obbligo di tenuta dei registri Iva e – per i soggetti con liquidazione trimestrale - delle altre semplificazioni (precompilate LI.PE. e DAI) previste dall'articolo 4 del D.Lgs 127/2015 e dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 183994 del 9/7/2021. L'invio entro il 31 gennaio dell'anno successivo potrà comunque garantire la fruizione della dichiarazione annuale Iva precompilata.

L'**emendamento**, nella sostanza, **codifica**, fornendo maggiore **certezza interpretativa**, quanto sostenuto in via interpretativa dalla stessa Agenzia delle Entrate nella circolare 26/E del 13/7/2022 laddove precisa che:

- (i) l'emissione della fattura elettronica verso non residenti non è obbligatoria così come non è obbligatorio assolvere gli obblighi di integrazione/autofattura (cioè l'adempimento Iva a cui fa seguito la doppia annotazione vendite/acquisti)¹ mediante la procedura di trasmissione dei dati tramite XML utilizzando il TD17, TD18 e TD19, ma il mancato/tardivo invio costituisce violazione dell'obbligo dell'esterometro (§ 2.7); rimane fermo che l'utilizzo elettronico di detti documenti in taluni casi - cioè quando tempestivo - può soddisfare contestualmente sia l'adempimento Iva che l'esterometro;
- (ii) il movimento di trasmissione dati (XML) *“avrà rilevanza ai soli fini dell'assolvimento del relativo obbligo e delle correlate sanzioni in caso di inadempimento”* (cioè i 2 euro dell'art. 11, comma 2-quater, del

¹ Si ricorda che l'integrazione è la tecnica richiesta a fronte di fornitori UE; l'autofattura quando il fornitore è extra UE.

D.Lgs 471/97) rimanendo però *“autonomamente sanzionabili le eventuali diverse violazioni degli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione”* (§ 2.10) e cioè degli ordinari adempimenti Iva; in tal senso viene anche ribadito (§ 2.8) che in caso di tardiva trasmissione dei dati delle operazioni passive non si concretizza *“in linea generale”* anche il tardivo assolvimento dell'imposta tramite integrazione/autofattura fermo restando che detto adempimento è autonomo *“rispetto alla tardiva (od omessa) trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero”*.

La precisazione emendativa è opportuna per tranquillizzare sull'irrelevanza dei ritardi trasmissivi nel caso in cui gli stessi non incidano sulla corretta e tempestiva liquidazione periodica, in autonomia o attraverso le precompilate AdE dell'imposta forma restando l'opportunità di modificare i termini di emissione delle autofatture per acquisti da fornitore extra UE come indicato nella proposta retro indicate. La **precisazione agevolerà la completa trasmissione dei dati** rendendo più completa ed affidabile la banca dati dell'Agenzia anche ai fini delle precompilate Iva.

Vendite a distanza art. 38-bis DL 331/93 in regime OSS plafond, fatturazione e GDPR

Testo proposta

All'articolo 74-sexies del DPR 633/73 è aggiunto il seguente comma:

“5) Il soggetto passivo che ha esercitato l'opzione di cui a la comma 1, se emette fattura in deroga alla dispensa di cui all'articolo 74-quinquies, può computare le cessioni a distanza di cui all'articolo 38-bis del D.L. 331/93 agli effetti del secondo comma degli articoli 8, 8-bis e 9.

Motivazioni

La proposta, in aderenza al chiarimento fornito dall'Agenzia delle entrate con le risposte d'interpello n. 802/E/2021 e n. 493/E/2022, sancisce normativamente che il fornitore residente può maturare il plafond come esportatore abituare solo per le cessioni in oggetto rinuncia dall'esonero dell'obbligo di fatturazione di cui all'articolo 74-quinquies.

In questi termini la norma rassicura il contribuente rispetto a quanto previsto dal parere del Garante della privacy n. 9732234 del 22/12/2021 secondo cui l'emissione di fatture elettronica nei confronti di consumatori finale può ritenersi autorizzata, ai sensi del GDPR, *“unicamente laddove ciò sia previsto da un obbligo di legge ... ovvero avvenga su richiesta del consumatore finale”*.

Cassetto unico crediti d'imposta e agevolazioni d'impresa

L'esperienza recentemente vissuta con gli aiuti Covid-19 e l'autocertificazione *Temporary Framework* (D.M. 11/12/2021 e Provv. AdE 233822/2022 s.m.i.) è solo la goccia che spinge ad un **ripensamento generale** – nell'interesse semplificatorio tanto della PA quando dei contribuenti - **sul modo di gestire le istruttorie, l'erogazione, la fruizione e il monitoraggio dei vari incentivi** destinati agli operatori economici (imprese e professioni).

La gestione, di una parte del tutto, attraverso la dichiarazione redditi (RU e RS) è inadeguata, troppo complessa e non dialoga in tempo utile con le esigenze informative trasversali di Amministrazioni diverse (si pensi, ad esempio, in materia di credito d'imposta investimenti e R&S oppure per il credito d'imposta investimenti 4.0 alla comunicazione via PEC istituita dal MISE² per avere in tempo utile le stesse informazioni che l'AdE chiede con il quadro RU).

Serve uno sforzo che coinvolga tutta la PA (Ministeri competenti, Regioni, CCIAA, ecc), previo il confronto con le associazioni che rappresentano le imprese e i professionisti, affinché si studi l'**ipotesi di creare un portale unico digitale** a cui tutte le amministrazioni di volta in volta coinvolte (MISE per Sabatini; AdE per crediti imposta investimenti; Mibact per credito imposta pubblicità; CCIAA per i sostegni locali, ecc) dovranno fare riferimento al fine di progettare le istruttorie delle singole misure (contributi a fondo perduto, crediti d'imposta, sgravi, detassazioni ecc).

Così facendo:

- la singola amministrazione competente dovrà pianificare per tempo (prima di aprire l'accesso alle agevolazioni) tutto quello che serve ai vari fini (anche statistici o di controllo della contabilità pubblica) **compreso**, in particolare, **l'aggiornamento (ove necessario) del Registro Nazionale Aiuti (RNA) e l'informativa sulla trasparenza ex art. 1 co.125 ss L. 124/2017** (tale aspetto, peraltro, s'incasta a perfezione con le modifiche alla citata L. 124/2017 previste dall'articolo 7, co.2, del disegno di legge AS 571/2023 – delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazioni delle relative procedure – nella parte in cui, in funzione del rafforzamento del ruolo da assegnare al RNA, si prevede – come spiegato nella relazione al DDL - che detto registro assolvà a qualunque onere pubblicitario e di trasparenza previsto sia a carico dell'Amministrazione che dei beneficiari");
- eventuali richieste d'integrazione di dati dovranno essere gestite esclusivamente attraverso detto portale (l'amministrazione avviserà l'interessato attraverso PEC e con messaggio all'accesso dell'utente stesso al proprio cassetto);
- **null'altro** potrà/dovrà essere gestito attraverso modalità diverse (**stop quindi il quadro RU e RS dal modello redditi**; stop istanze e/o autocertificazioni inviate in mille modi diversi);
- il portale dovrà essere **collegato al Registro imprese e all'Anagrafe tributaria** (ed eventuali altre amministrazioni competenti) per acquisire a flusso continuo, in automatico, tutto quello che è già

² Decreti dirigenziali (MISE) del 6/12/2021.

previsto in detti archivi pubblici (i.e; informazioni anagrafiche, bonifici dei contributi erogati, importi dei crediti d'imposta speciali compensati con F24, detassazioni operate in RF redditi e/o Irap, ecc);

- gli **operatori beneficiari**, con Spid e CNS, dovranno fare tutto esclusivamente da questo portale, compresa (ove necessario) l'eventuale delega all'intermediario (ad esempio la banca che finanzierà gli investimenti, per la Sabatini).

In questo modo **ogni operatore economico avrà a disposizione un proprio cassetto** con tutte le informazioni – anche storiche – che lo riguardano.

A regime si potrebbe pertanto anche **superare l'attuale disciplina della trasparenza in nota integrativa bilancio** o sito internet (art. 1 co.125 ss L. 124/2017) consentendo al singolo di abilitare (entro aprile/giugno dell'anno successivo) la visualizzazione agli stakeholders dei contributi e sovvenzioni dal medesimo percepiti, laddove ciò non sia automaticamente già previsto dalla disciplina del R.N.A..